



“Processo all’Europa”

promosso da



I Club del Coccodrillo

di

Liceo scientifico Leon Battista Alberti di Minturno

Liceo classico Cornelio Tacito di Roma



Con il sostegno di:



PROLOGO

“In una piccola via del centro di Strasburgo c’è il ristorante «Au Crocodile». Si chiama così perché all’esterno, sopra l’insegna, è appeso a testa in giù un coccodrillo che un generale del posto si era portato dietro, di ritorno dalla campagna napoleonica d’Egitto e di Siria. In quel ristorante, il 9 luglio 1980 Altiero Spinelli riunì otto eurodeputati di orientamento federalista che avevano accolto il suo appello per una necessaria riforma della Comunità europea. Nasceva così il «Club del Coccodrillo», che ha influenzato l’integrazione europea fin dal progetto dell’Europarlamento del 1984.” (Valentina Pattavina – Presidente del Comitato Eutopia 2.0 Verso gli Stati Uniti d’Europa).

Oggi, a trentasei anni di distanza, in alcuni istituti scolastici superiori sono stati costituiti Club del Coccodrillo, con l’obiettivo di riflettere criticamente sull’idea di Europa e sulle sue pratiche attuative.

I Club del Coccodrillo del Liceo scientifico Leon Battista Alberti di Minturno e del Liceo classico Cornelio Tacito di Roma hanno promosso il “Processo all’Europa” con i seguenti capi d’accusa:

1. “Mancanza di una efficace e solidale gestione della crisi migratoria, che dovrebbe fondarsi su una condivisa politica di ricollocazione dei richiedenti asilo tra i Paesi dell’UE, ai sensi degli artt. 67 (c.2), 79 (c.1) e 80 del TFUE”; Imputati: Consiglio europeo, Commissione europea, Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (artt. 21,c.3 e 26 TUE)” - *Liceo L.B. Alberti di Minturno*;
2. “Mancato rispetto del principio di solidarietà, che si pone alla base delle politiche dell’Unione e della loro attuazione all’interno dei vari Stati membri dell’UE, e che implica l’aiuto reciproco tra gli stessi Stati in campo economico, sociale e politico (violazione dell’art. 80 TFUE e dell’art. 222 TFUE)” - *Liceo Cornelio Tacito di Roma*.

Il processo si è tenuto a Roma martedì 17 maggio 2016 all’Auditorium della Casa Madre dell’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra che, con la regia di Pier Giorgio Busato, Presidente della Sezione del Lazio, dedica sempre maggiore attenzione agli studenti ed alla loro educazione civica.



PROTAGONISTI PROCESSO

GIUDICE

Ugo Ferruta

CANCELLIERE

Marta Pirozzi

PUBBLICI MINISTERI

- Alessandro Di Maio (IV C), Andrea Monte (IV C), Vittoria Pinto (IV C), Marianna Verrengia (IV C) - Liceo Alberti
- Filippo Colaiocco 5B, Lorenzo Reccia 5A, Gaia Sorrentino 5B (Federico Pintus 4A), Chiara Mazzarella (5A) – Liceo Tacito

DIFENSORI

Pier Virgilio Dastoli Presidente Movimento Europeo Italia

.....

Il dibattito, a tratti particolarmente vivace, è stato caratterizzato anche da un interessante scontro generazionale, essendo stata rappresentata l'accusa unicamente dagli studenti e la difesa da rappresentanti con lunga esperienza di politiche europee alle spalle.

GIURIA

- Bianchi Lucilla (II C), Cardillo Francesco (II C), Coreno Francesco (II C), Costanzo Filippo (II C), Dell'Estate Lucia (III B), Di Gennaro Luana (II C), Di Marco Andrea (II C), Filosa Gaia (III B), Formisano Sara (II C), Ianniello Anna (III B), Ionta Giuliano (II C), Marfella Marco (II C), Massa Riccardo (II C), Mella Giovanni Maria (II C), Morello Andrea (II C), Pensavecchia Laura (III B), Petti Giuseppe (II C), Simeone Emanuele (II C), Taddeo Danilo (II C), Tomao Francesco (II C) – Liceo Alberti
- Carolina Benucci 5A, Sophie Matiz 5A, Sara Giuffrè 5A, David Madonna 5A, Federica Ponturo 5A, Lorenzo Larosa 5A, Annarita Carianni 5° - Liceo Tacito



PROFESSORI

- Giovanni Buonincontri, Filippa Conte, Adolfo Tomassi – Liceo Alberti
- Laura Teodori, Paola Gallo Curcio, Isabella Rammairone – Liceo Tacito

BILANCIO DELL'ESPERIENZA

RIFLESSIONI DI ALCUNI PROTAGONISTI

Andrea Monte

È stata un'esperienza entusiasmante, coinvolgente, costruttiva e assolutamente da rifare. Grazie a quest'evento noi ragazzi siamo stati in prima persona partecipi del futuro dell'Europa e ci ha fatto capire realmente quale deve essere il nostro ruolo oggi e domani.

Vittoria Pinto

Nonostante le tempistiche ristrette, il lavoro ci ha dato grandi frutti ed è stato molto soddisfacente e costruttivo prendere parte ad un'iniziativa importante come questa. L'incontro ci ha fornito interessanti spunti di riflessione e di crescita personale e collettiva.

REQUISITORIA ALBERTI

Preambolo

(espone Andrea Monte)



L'Unione Europea sta attraversando un periodo di crisi non solo economica ma anche e soprattutto una crisi di valori, quei valori che i padri fondatori hanno sostenuto e diffuso quando essa fu creata. Numerose sono le minacce che attentano ai pilastri che mantengono in vita questa nostra organizzazione, una famiglia eterogenea dove non riusciamo più a fidarci l'uno dell'altro, a tal punto da dimenticare persino quali sono i diritti inalienabili dell'uomo. Punta dell'iceberg contro cui l'UE si è scontrata è rappresentata dalla crisi migratoria, da questo fiume di esseri umani alla ricerca di una prospettiva di vita che nel loro Paese non è concessa: su di loro speculano in primis gli illegali traghettatori, gettandoli in pasto al mare, e i partiti populistici che insieme ai movimenti separatisti, fomentano l'odio e la paura verso lo straniero, additandolo come un nemico, sulla scia dei recenti attacchi terroristici. Di fronte a quest'emergenza gli organi dell'UE non riescono ad applicare le adeguate soluzioni a causa delle spinte divergenti di ogni singolo paese. In seguito al mancato adempimento al compito di distribuire equamente le responsabilità concernenti l'accoglienza dei migranti, si rileva la mancanza di una efficace e solidale gestione della crisi migratoria, che dovrebbe fondarsi su una condivisa politica di ricollocazione dei richiedenti asilo tra i Paesi dell'UE, ai sensi degli artt. 67 (c.2), 79 (c.1) e 80 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE) che sottolineano la linea unitaria dell'Unione in materia di politica estera e di asilo.

Decisioni 1523 e 1601 del 14 settembre e del 22 settembre 2015

(Espone Claudia Trano in sostituzione di Vittoria Pinto indisposta)



Gli atti giuridici adottati dalle istituzioni europee per fronteggiare al meglio la crisi migratoria si riferiscono alla ricollocazione, ossia al trasferimento di immigrati da un Paese membro ad un altro. I due atti giuridici- in tutto e per tutto vincolanti (due Decisioni per la precisione)- adottati secondo una procedura speciale (quella di cui all'art. 78.3 del TFUE) prevedono la ricollocazione di 160.000 richiedenti asilo nel biennio 2015-2017. Le misure sono destinate ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia- in conformità con il regolamento di Dublino.

Nei preamboli troviamo elencati i dati sulla base dei quali si giustificano le misure di ricollocazione contenute in queste Decisioni.

In quello della Decisione 1523 (precisamente ai considerando n° 10 e 11) si citano i seguenti:

- in Italia nel 2014 sono entrati in maniera irregolare più di 170.000 migranti (+277% rispetto al 2013), in Grecia 50.000 (+153%); il trend è confermato dai primi sei mesi del 2015 (Italia: + 5% rispetto allo stesso periodo del 2014, Grecia: ingressi irregolarisestuplicati);
- le domande di asilo nel 2014 in Italia sono state 64.625 (+143% rispetto al 2013), in Grecia 9.430 (+15%); anche questo trend è confermato nel 2015, con 15.250 domande presentate in Italia nei primi tre mesi (+47% rispetto al primo trimestre 2014) e 2.615 in Grecia(+28%).

Nel preambolo della Decisione 1601 (considerando n° 13 e 14) i dati citati sono i seguenti:

- nei primi otto mesi del 2015 gli ingressi irregolari in Italia sono stati 116.000, mentre in Grecia addirittura 211.000;
- le domande di asilo presentate in Italia nei primi sette mesi del 2015 sono state 39.183 (+27% rispetto al 2014); in Grecia 7.475(con un aumento del 30% rispetto all'anno precedente)

Secondo le Decisioni, gli altri Stati devono comunicare a Italia e Grecia almeno ogni tre mesi il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio; Italia e Grecia identificano i

richiedenti da ricollocare in ciascuno Stato: è previsto che la procedura debba completarsi il più rapidamente possibile e non più tardi di due mesi.

Si parla proprio di “quote” spettanti a ogni Stato. Non sono previsti Paesi “a quota zero”, ogni Stato membro vincolato da questa Decisione deve partecipare.

La decisione presa dal Consiglio UE è ora vincolante per tutti i paesi membri, anche quelli che hanno votato contro. Unica deroga possibile, un rinvio di massimo un anno per l'accoglienza di massimo il 30% dei rifugiati, ma solo in “circostanze eccezionali”. La Commissione è pronta a lanciare procedure d'infrazione, nel caso qualche paese membro si rifiutasse di farlo.

La Commissione europea propone ricollocamenti automatici di migranti dai Paesi di arrivo verso altri Stati dell'Ue quando si supera una certa soglia. I governi possono rifiutarsi di ricevere i migranti che spettano loro, ma dovranno pagare una sanzione di 250.000 mila euro per ogni persona che non entra.

In aggiunta a ciò si sottolinea anche l'assenza di corridoi umanitari per facilitare lo spostamento legale dei richiedenti asilo.

DECISIONE UNILATERALMENTE PRESE DALL'AUSTRIA

(Espone Alessandro Di Maio)




Al Brennero l'Austria ha iniziato i lavori l'11 aprile 2016 per la costruzione di una barriera per limitare, in caso di necessità, l'accesso di migranti provenienti dall'Italia. La struttura - ha detto il capo della polizia tirolese Helmut Tomac - ha una lunghezza di 250 metri e comprende l'autostrada, come anche la strada statale. Si scaricano sull'Italia i problemi del Mediterraneo e la si condanna a gestire da sola e con stretti vincoli di bilancio una vera e propria emergenza umanitaria e di sicurezza. Al valico italo-austriaco del Brennero sono stati smontati i guardrail e in una prima fase di lavori è stata anche modificata la segnaletica stradale. I controlli del traffico leggero e pesante sono effettuati in un parcheggio a nord del confine. E' stato anche allestito un centro di registrazione. La polizia controlla i veicoli sui principali punti di accesso e i militari pattugliano altri tratti di confine. La polizia ha spiegato che i controlli servono ad assicurare che

nessuno entri illegalmente nel Paese e per prevenire il flusso di migranti dal resto dell'Ue. In realtà ad una più attenta analisi non è escluso che i migranti possano sfruttare sentieri e percorsi boschivi per attraversare il confine, lontani dalle barriere del Brennero, magari scortati da "guide" che coglierebbero l'occasione per offrire a peso d'oro i loro presunti servizi. E non è stato specificato neanche per quanto tempo dureranno i controlli. "I provvedimenti al Brennero non prevedono un muro oppure filo spinato". Lo precisa il presidente austriaco Heinz Fischer ribadendo il concetto del "management di confine" per avere il minor impatto possibile sul transito di persone e merci. "Servono - aggiunge Fischer - più controlli per chi vuole entrare in Europa". Il tetto dei 35mila profughi, che l'Austria intende accogliere quest'anno, "non sarà un taglio netto di spada, ma un valore indicativo" per evitare altre 80mila richieste d'asilo come nel 2015, spiega Fischer. La decisione austriaca è contraria allo spirito europeo e contrasta con i principi base del lungo e difficile percorso che ha portato al superamento dell'idea del confine del Brennero come barriera e divisione. La regione europea del Tirolo Storico, che mette in connessione i territori di Trento, Bolzano e Innsbruck in una logica veramente europea, ne esce indebolita se non smentita. Nel momento in cui tutti dovremmo stare uniti, dividerci denota una fatale debolezza politica. Non c'è alcun elemento che giustifichi la chiusura del Brennero e quindi pensiamo che le autorità austriache non potranno che rispettare la normativa Ue. Se così non fosse sarà l'Ue a dover prendere le decisioni conseguenti.

Tremila orfani siriani rifiutati dalla Gran Bretagna

(Espone Marianna Verrengia)



Il 25 aprile 2016, in Gran Bretagna la House of Commons ha respinto l'emendamento che prevedeva l'accoglienza di 3000 orfani siriani, che fuggivano dalla guerra civile e che attualmente sono situati a Calais, in Francia. A favore della proposta si erano schierati i Labour, lo Scottish National Party e i liberali con un totale di 276 voti, ma i 294 voti contrari sono stati giustificati dicendo che il Regno Unito sta già provvedendo abbastanza per questo tipo di emergenza. L'emendamento è stato proposto Lord Alf Dubs, a sua volta immigrato in Inghilterra dalla Repubblica Ceca quando era ancora un ragazzo. Nel suo discorso si è concentrato sul fatto che, nel passato, il Paese accolse molti più immigrati rispetto a quelli attuali. Secondo una stima dell'organizzazione umanitaria Save the Children, circa 95 mila bambini siriani avrebbero chiesto

asilo in Europa dall'inizio del conflitto. Ma per la maggioranza di governo, accogliere i bimbi sarebbe stato un incentivo per altri migranti e si sarebbe rischiato l'effetto di una nuova ondata. Il primo ministro, David Cameron ha affermato che avrebbe ritirato le proprie navi dal pattugliamento del Mediterraneo appunto per non incoraggiare i migranti a tentare il viaggio per mare verso il continente europeo. Il 4 maggio 2016, a Bruxelles, David Cameron ha annunciato che la Gran Bretagna accoglierà alcuni degli orfani siriani arrivati in Grecia, Italia o Francia prima del 20 marzo 2016. Se il Paese accogliesse anche quelli arrivati successivamente, si interpreterebbe iò come un segnale di tolleranza da parte degli altri migranti. Il numero non è ancora preciso e questo dipende dalle autorità locali. Cameron ha poi sottolineato anche che «questa decisione si aggiunge alla orgogliosa tradizione britannica di offrire aiuto in tempi di grande crisi».


La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea definisce i diritti e le libertà garantiti ai cittadini dell'Unione, nonché gli obblighi internazionali comuni a tutti Stati membri. In particolare, l'articolo 18 recita «Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»).» Secondo tale convenzione si definisce rifugiato politico «Colui che, (...) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.».

I trattati europei non prevedono discriminazioni tra i richiedenti asilo a causa di violazione dei diritti umani nei paesi di provenienza, infatti, nell'articolo 78 è chiaramente spiegato che l'Unione si impegna « a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale». Nello stesso articolo, al paragrafo 2, si parla delle «misure relative a un sistema comune di asilo» che includano: un eguale status in materia di asilo e protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi, la cooperazione tra i paesi per gestire i flussi migratori e meccanismi di determinazione per lo stato ricevente i rifugiati. Nel paragrafo 3 si tiene conto del caso in cui più stati fossero interessati da necessità migratorie: «Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.»

L'Unione Europea offre ai suoi cittadini una libera circolazione senza frontiere interne, ma sviluppa una politica comune in grado di garantire il controllo sulle frontiere esterne e instaurare un sistema integrato per la gestione più facilitata dei flussi migratori provenienti da paesi terzi. Questa politica comune prevede un'equa ripartizione dei doveri di ogni Stato membro. L'evento della Gran Bretagna fa capire come i paesi del nord Europa abbiano acquisito delle posizioni razziste nei confronti delle onde migratorie e come, dietro al fenomeno migratorio, si celi un cinico ragionamento che si articola verso il mero interesse della nazione che accoglie a sfruttare manodopera a basso costo.

Conclusioni

(Espone Andrea Monte)



Eccellentissima Corte,

i fatti esposti e provati dimostrano una chiara, grave, duratura e persistente violazione delle norme e dello spirito del Trattato UE.

L'Unione Europea è e deve essere in primo luogo unione e condivisione di principi, valori, diritti e libertà da parte di tutti gli stati membri e poi, conseguentemente, adozione di regole e decisioni comuni e vincolanti su cui sviluppare ed attuare politiche comuni.

L'inosservanza delle norme TUE e TFUE e delle decisioni adottate a maggioranza costituisce atto grave, nonché lesivo dei diritti inviolabili dell'uomo (così come riconosciuti dall'Unione E.). Lo stesso, pertanto, è suscettibile di minare le fondamenta su cui poggia l'Unione Europea, oltre che in termini di violazioni di norme e decisioni vincolanti soprattutto in termini di disconoscimento ed unilaterale abbandono dei valori fondanti dell'Unione stessa.

A tal riguardo, giova ricordare che qualsiasi organizzazione internazionale (compresa l'Unione Europea) trova la sua ragion d'essere ed una sua efficace dimensione operativa solo nella misura in cui venga prevista, accettata e rispettata una parziale cessione di sovranità, in favore dell'organismo sovranazionale, da parte dei singoli stati membri. Mettere in discussione ciò attraverso decisioni unilaterali e prese di posizioni nazionali, in contrasto con le politiche comuni adottate, significa mettere in discussione l'Unione E.

E' opportuno rimarcare in conclusione che l'UE non è più una semplice unione economica ma anche e soprattutto una Unione politica. Svilirne tale ultima pregnante connotazione ed intrinseca natura, relegandone il ruolo a semplice strumento di integrazione economica, finalizzata ad assicurare posizioni di maggior forza nei mercati internazionali e nella nuova dimensione economica globalizzata, significa tradire

l'evoluzione dell'idea stessa di Europa, come sviluppata e condivisa negli ultimi decenni, significa quindi rinnegare i Trattati di Maastricht e poi di Lisbona.

Per tutto quanto finora sostenuto e provato si chiede di condannare gli imputati di seguito indicati

- Parlamento Europeo, Consiglio europeo, Consiglio e Commissione Europea (quest'ultima per la sola mancata comminazione di sanzioni a fronte delle infrazioni commesse)

sulla base delle seguenti specifiche violazioni :

1. mancato sviluppo ed attuazione di una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare **in ogni fase la gestione efficace dei flussi migratori** (art. 79 comma 1TFUE);
2. mancato sviluppo di una **politica comune in materia di asilo e mancata attuazione di politiche a riguardo sulla base degli ineludibili principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri** (artt. 78 c.1 e 80TFUE).

REQUISITORIA TACITO

Introduzione

(Espone Lorenzo Reccia coadiuvato da Federico Pintus)



(vedi <https://www.youtube.com/watch?v=A8JhRpJEJoA&feature=youtu.be>)

Eccellentissima Corte,

il motivo che ci vede oggi qui riuniti non riguarda solo la violazione della normativa sul funzionamento dell'Unione Europea, in sé considerata, quanto e soprattutto le conseguenze umanitarie che da tale violazione sono scaturite: migliaia di nel Mediterraneo; chilometri di recinti di filo spinato; anziani che affrontano i fiumi macedoni; lanci di fumogeni contro i migranti; viaggi senza meta; il mare che restituisce i corpi di bambini senza vita. Eccellentissima Corte l'Europa, patria dei diritti fondamentali dell'uomo e terra di speranze e possibilità per chi ne è stato privato, è stata spettatrice quasi inerme di tale tragedia.

In particolare ci riferiamo alla violazione del principio di solidarietà ex art. 80 TFUE ai sensi del quale: *“Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio”*.

Non vogliamo evidentemente intendere che le sciagure appena viste siano la conseguenza diretta di politiche europee, bensì che proprio queste ultime non hanno trovato attuazione per impedire o per prevenire situazioni drammatiche quali quelle che stanno caratterizzando lo scenario attuale.

Ci riferiamo ancora alla violazione della clausola di solidarietà di cui all'art. 222 TFUE: ”

1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

1) — *in caso di attacco terroristico:*

- *prevenire la minaccia sul territorio degli Stati membri;*

- *proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile*
- *prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio*

2) *in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo:*

- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche

A supporto della validità della clausola la cui lettura avete appena ascoltato, si consideri che la stessa ha assunto valore giuridico, come l'intera Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in occasione della firma del Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, quindi molto tempo prima rispetto agli eventi oggetto di questa requisitoria.

A sostegno della nostra accusa si riportano i seguenti casi.

Violazione art. 222 TFUE

(Espone Filippo Colaiocco coadiuvato da Federico Pintus)



Caso I : Le frontiere in risposta al terrorismo

(vedi <https://www.youtube.com/watch?v=6jzzKPIROSE&feature=youtu.be>)

Eccellentissima Corte, l'errore di fondo è stato considerare gli attacchi terroristici come conseguenza diretta del fenomeno dell'immigrazione: ciò ha determinato l'innalzamento di muri ad opera di alcuni Stati, nella convinzione che questo, impedendo l'ingresso d'immigrati, avrebbe limitato il pericolo di attentati.

Esemplare è il caso della barriera di cemento e reticolato (alta 3,5 m e lunga 175 km), che è stata innalzata tra Serbia e Ungheria ad opera di quest'ultima. Il primo ministro ungherese, V. Orbàn, ha inoltre dichiarato

lo stato di emergenza in due province del sud, da un lato giustificando così la presenza dei militari e della polizia di frontiera, ma dall'altro alimentando un clima di terrore: infatti, in base al nuovo provvedimento, approvato dal parlamento di Budapest nel settembre scorso, l'attraversamento del confine diventa un reato penale punibile fino a un massimo di tre anni di reclusione (la pena è inflitta da tribunali speciali in via direttissima) con trasferimento in campi di detenzione; pene fino a cinque anni per chi danneggia le barriere o il reticolato e fino a un anno per chi ne ostacola la costruzione.

Tuttavia, ripristinare i controlli lungo le frontiere interne ha avuto l'effetto di vanificare quel criterio di affidamento, alla base del principio di solidarietà, che incide nell'ambito della corretta gestione integrata delle frontiere, attraverso l'obbligo per gli Stati membri di condividere le responsabilità e i costi delle politiche comuni, tra cui la stessa cooperazione di Schengen.

Il rischio è che, dietro al dibattito relativo a Schengen, avanzato da buona parte dei Paesi del nord Europa, si possa celare l'intenzione di rivedere l'intera politica di cooperazione europea sull'immigrazione, in modo tale da impedire che chi entra via mare nei Paesi mediterranei, come Italia, Spagna e Grecia, possa poi raggiungere altri Stati. È questo l'atteggiamento assunto più volte dall'Austria, la quale ha già minacciato la sospensione temporanea di Schengen, con maggiori controlli alla frontiera con l'Italia.

Caso II : appello all'art. 42.7 TdL anziché al 222 TFUE

Violazione dell' art.222: Hollande si appella al 42.7 in conformità al 51, ma non subisce attacco da uno stato terzo. (immagine passaporto)

In seguito agli attacchi terroristici di Venerdì 13 novembre 2015 a Parigi, il Presidente della Repubblica francese Hollande, appellandosi all'art. 42.7 del Trattato di Lisbona, risponde bombardando la Siria, ritenendo questo territorio fulcro dell'organizzazione terroristica responsabile degli attacchi.

Esaminiamo attentamente l'art. 42.7:

“Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite”,

questo articolo rinvia come abbiamo ascoltato all'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, che regola i rapporti tra STATI. E qui è il problema .

Non ci sono infatti le condizioni per l'applicazione della norma che può essere applicata solo in caso di attacco da uno Stato.

Infatti il primo errore è nell'utilizzare l'art. 42.7: errore perché la Francia così riconosce come valida l'autoproclamazione dello Stato Islamico, se ritiene di essere vittima di un attacco da parte di un vero e proprio stato. L'Isis non è e non deve essere considerato uno Stato. Il secondo errore è il non aver considerato la cittadinanza francese degli esecutori materiali. Per questi motivi dunque, Eccellentissima Corta accusiamo l'Unione Europea di aver permesso alla Francia di appellarsi all'art. 42.7 del trattato di Lisbona, quando avrebbe dovuto invece utilizzare l'art. 222 TFUE.

Violazione Art. 80 TFUE

(Espone Chiara Mazzarella coadiuvata da Federico Pintus)



(vedi <https://www.youtube.com/watch?v=hMYd-VOrda8>)

Eccellentissima Corte, l'art. 80 del TFUE tratta specificatamente del ruolo istituzionale della solidarietà tra l'UE e gli stati membri, nell'ottica di consentire a tutti di realizzare gli obiettivi del trattato, che rafforza la coesione economica e sociale all'interno dell'Unione. Così il principio di solidarietà assume valenza specifica in ambiti quali le frontiere, l'asilo e l'immigrazione.

Caso I: barriere nel Brennero

E' impossibile non citare il tentativo di innalzare un muro da parte del governo austriaco sul Brennero: per "difendere" dodici varchi in 430 km di confine italo-austriaco, Vienna avrebbe impiegato 992 riservisti, di cui 206 volontari (numero in continua crescita, anche grazie alla ferma di 60 giorni e alla retribuzione ingiustificatamente elevata di €2770 al mese): un assetto da (quasi) guerra.

Caso II: Operazione Triton vs Mare Nostrum

L'operazione *Mare Nostrum*, iniziata col supporto europeo nel 2013 come risposta al fenomeno migratorio, sarebbe dovuta essere affiancata da un'ulteriore operazione di potenziamento dei controlli. Gli obiettivi prefissati erano due:

- 1) garantire la salvaguardia della vita in mare e
- 2) assicurare alla giustizia coloro che lucrano sul traffico illegale di migranti.

Nel 2014, però, una nuova operazione europea di nome *Triton* ha sostituito le missioni attive nel mediterraneo. A *Triton* partecipano 29 paesi, ed è stata finanziata dall'Unione europea con 2,9 milioni di euro al mese: circa due terzi in meno di quanti erano destinati a *Mare Nostrum*. A differenza di "Mare Nostrum", inoltre, *Triton* prevede il controllo delle acque internazionali solamente fino a 30 miglia dalle coste italiane: il suo scopo principale è il controllo della frontiera e non il soccorso.

Lo stesso ministro degli Esteri Paolo Gentiloni ha focalizzato l'attenzione sull'inadeguatezza di questa nuova operazione rispetto alla precedente, evidenziando la necessità di europeizzare Mare Nostrum, senza ridurre la dimensione dell'intervento umanitario e auspicando un maggiore sforzo da parte dei 28. Sottolineando il grande sforzo dei paesi dell'Europa mediterranea, il ministro ha aggiunto: "Il problema dell'immigrazione non riguarda solo l'Italia, o la Spagna o la Grecia, ma è un problema che riguarda l'Europa intera. Lo sforzo umanitario che l'Italia ha fatto nel 2014 deve essere condiviso dall'Unione Europea".

Il principio di solidarietà viene così vanificato dall'indifferenza, dalla chiusura e dalla scarsa risposta dei paesi del nord Europa all'emergenza immigrazione nei confronti di quelli che si affacciano sul Mediterraneo, e in quanto tali impegnati in prima linea nei soccorsi.

Conclusione

(Espone Lorenzo Reccia)



(vedi https://www.youtube.com/watch?v=MjtFSd_H3w)

Eccellentissima Corte, visto che :

- 1) gli attentati in Francia e Belgio sono stati commessi da cittadini europei e che ciò che è accaduto lì può riaccadere in ogni stato membro
- 2) e che il sistema di repressione nell'unione europea è giurisdizione esclusiva degli stati membri

Denunciamo l'irresponsabilità dei governi nazionali:

- 1) per la mancata operatività della cooperazione giudiziaria e di polizia
- 2) e per aver manifestato il desiderio di ripristinare frontiere per frenare l'immigrazione considerata causa di terrorismo, in tal modo facendo prevalere la sovranità nazionale e rinunciando alla creazione di organismi comunitari (agenzia di intelligence, polizia federale).

Denunciamo altresì l'inadeguatezza del modello intergovernativo:

1)che marginalizza il ruolo co-legislatore del Parlamento Europeo e che invece prevede che le decisioni siano adottate da una ristretta oligarchia.

Alla luce di tutto quanto detto, risulta palese l'inosservanza dei principi di solidarietà sopra citati da parte dell'UE e degli altri imputati. Non stiamo solo discutendo di questioni esclusivamente giuridiche, ma, soprattutto, delle tragiche conseguenze che il mancato rispetto del principio ha determinato in termini di perdita di migliaia e migliaia di vite umane. Sofferenza reale, persone reali. In carne e ossa che, in quanto tali, hanno il diritto, imprescindibile ed inviolabile, alla vita e alla libertà. Chiediamo a questa Eccellentissima Corte che, accertata la responsabilità giuridica in capo agli imputati, voglia così provvedere:

riconoscere l'Unione Europea con persona degli organi che la rappresentano responsabile della violazione degli artt. 80 e 222 TFUE. Nello specifico: Consiglio europeo, Commissione europea, Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

INTERVENTI COLLEGIO DIFESA

IN ATTESA DI SINTESI DEGLI INTERVENTI DI PIER VIRGILIO DASTOLI E DEI TESTIMONI – PERITI DIFESA

VERDETTO

(Leggono Maria De Carluccio del Liceo Tacito e Riccardo Massa del Liceo Alberti))



(vedi <https://www.youtube.com/watch?v=SHpWyT2fK3I>)

La Giuria popolare degli studenti presieduta dal Giudice incaricato, Ugo Ferruta (giudice di pace e vicepresidente del Movimento Europeo Internazionale) , riunitasi in Camera di Consiglio, giudica l'Unione Europea colpevole nel suo insieme.

In relazione alle singole istituzioni e con riferimento ad entrambi i capi di accusa, delibera quanto segue:

- all'unanimità condanna il Consiglio Europeo, con l'aggravante di non avere adottato decisioni idonee alla gestione della crisi migratoria (capo 1) e al rispetto dei principi di solidarietà fra gli Stati membri (capo 2), pur avendo il potere di farlo;
- all'unanimità condanna la Commissione Europea, con equivalenza fra l'aggravante di non avere proposto misure e sanzioni idonee e l'attenuante di non avere potere decisionale e di avere incontrato l'opposizione degli Stati membri, in relazione ai due capi d'accusa;
- a maggioranza condanna l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per non avere proposto azioni idonee in relazione ai capi d'accusa, con l'attenuante di non disporre di potere e strumenti sufficienti;
- all'unanimità assolve il Parlamento Europeo per non avere commesso il fatto, avendo denunciato la gravità dei fatti relativi ai capi di accusa ma non disponendo di poteri decisionali e di strumenti sufficienti ad agire.